



Servizi amministrativi
CH-6808 Torricella
Telefono 091 935 75 10
www.torricella-taverne.ch

REGOLAMENTO COMUNALE CONCERNENTE GLI INCENTIVI PER L'EFFICIENZA ENERGETICA, L'IMPIEGO DI ENERGIE RINNOVABILI E LA MOBILITÀ SOSTENIBILE



Servizi amministrativi
 CH-6808 Torricella
 Telefono 091 935 75 10
 www.torricella-taverne.ch

REGOLAMENTO COMUNALE CONCERNENTE GLI INCENTIVI PER L'EFFICIENZA ENERGETICA, L'IMPIEGO DI ENERGIE RINNOVABILI E LA MOBILITÀ SOSTENIBILE

INDICE

Capitolo primo	Disposizioni generali e competenze	
Art. 1	Base legale	3
Art. 2	Scopo	3
Art. 3	Beneficiari	3
Art. 4	Autorità competenti	4
Art. 5	Campi di applicazione	4
Art. 6	Finanziamento	4
Art. 7	Versamento	4
Capitolo secondo	Procedura e condizioni di incentivazione	
Art. 8	Procedura	5
Art. 9	Condizioni di incentivazione	5
Capitolo terzo	Incentivi in favore dell'efficienza energetica e delle energie rinnovabili negli edifici	
Art. 10	Risanamenti energetici di edifici esistenti finanziati dal Cantone nell'ambito del Risanamento Base e degli Edifici certificati.	5
Art. 11	Sostituzione di un impianto di riscaldamento - pompe di calore o impianti legna/ pellets e sostituzione di una pompa di calore vetusta	6
Art. 12	Installazione di impianti fotovoltaici	6
Art. 13	Installazione di impianti solari termici	7
Art. 14	Impianti di raccolta e riutilizzo di acque meteoriche	7
Capitolo quarto	Incentivi in favore di una mobilità efficiente e sostenibile	
Art. 15	Trasporto pubblico (privati).....	7
Art. 16	Biciclette elettriche	8
Art. 17	Autoveicoli o motoveicoli elettrici.....	9
Art. 18	Installazione di stazioni di ricarica domestiche per auto elettriche	9
Capitolo quinto	Altri incentivi	
Art. 19	Benzina alchilata	10
Capitolo sesto	Disposizioni finali	
Art. 20	Rimedi giuridici.....	10
Art. 21	Sospensione o annullamento degli incentivi	10
Art. 22	Riscossione indebita	10
Art. 23	Diritto di compensazione	11
Art. 24	Disposizioni abrogative	11
Art. 25	Diritto sussidiario.....	11
Art. 26	Entrata in vigore.....	11



Servizi amministrativi
CH-6808 Torricella
Telefono 091 935 75 10
www.torricella-taverne.ch

Capitolo primo

Disposizioni generali e competenze

Art. 1 Base legale

Richiamati:

- l'art. 186 e segg. della Legge organica comunale del 10.03.1987 (LOC);
- l'art. 44 del Regolamento di applicazione della Legge organica comunale del 30 giugno 1987 (RALOC);
- la Legge federale sulla pianificazione del territorio del 22 giugno 1979 (LPT);
- la Legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991;
- la Legge cantonale sull'energia dell'8 febbraio 1994 (Len);
- la Legge federale sull'energia del 30 settembre 2016 (LEne) e la relativa Ordinanza del 1° novembre 2017 (OEn);
- il Decreto esecutivo concernente l'accesso agli incentivi in ambito energetico del 7 luglio 2021 e successivi;
- il Decreto esecutivo concernente gli incentivi per l'acquisto di veicoli, motoveicoli, quadricicli e tricicli elettrici, lo sviluppo di infrastrutture di ricarica e la messa fuori circolazione di veicoli inquinanti dell'8 marzo 2023;
- Il Regolamento del Fondo per le energie rinnovabili del 29 aprile 2014 (RFER) e **successivi**;
- Il piano d'azione contenuto nel Piano Energetico Comunale.

Art. 2 Scopo

¹Il presente regolamento definisce i campi di applicazione e le condizioni di accesso agli incentivi comunali atti al finanziamento di misure realizzate sul territorio comunale volte a ridurre i consumi di energia, a favorire l'impiego di energie rinnovabili e la mobilità sostenibile.

Art. 3 Beneficiari

¹Gli incentivi finanziari destinati alla promozione dell'efficienza energetica sono destinati ai proprietari di edifici riscaldati, ubicati sul territorio giurisdizionale del Comune di Torricella-Taverne.

²Gli incentivi finanziari destinati alla promozione dell'utilizzo di energie rinnovabili indigene o utilizzo di energie alternative il cui impatto ambientale è ridotto, sono destinati ai proprietari o locatari di immobili, ubicati sul territorio giurisdizionale del Comune di Torricella-Taverne (cittadini svizzeri o stranieri in possesso di un permesso B o C, esclusi permessi B/formazione) e alle persone giuridiche con sede legale nel Comune di Torricella-Taverne.

³Gli incentivi finanziari destinati alla promozione della mobilità sostenibile, sono destinati ai cittadini domiciliati e residenti nel Comune di Torricella-Taverne (svizzeri o stranieri in possesso di un permesso B o C, esclusi permessi B/formazione) e alle persone giuridiche con sede legale nel Comune di Torricella-Taverne.



Servizi amministrativi
CH-6808 Torricella
Telefono 091 935 75 10
www.torricella-taverne.ch

Art. 4 Autorità competenti

¹La decisione di concessione dell'incentivo compete al Municipio.

²Il Municipio definisce i dettagli delle tipologie di intervento incentivate a livello comunale e i rispettivi importi tramite delle Ordinanze di applicazione.

³Nell'ambito dell'applicazione del presente regolamento, le autorità competenti possono avvalersi di enti e specialisti esterni.

⁴Il Municipio può pubblicare, a scopo divulgativo ed in forma anonima, i dati tecnici concernenti gli oggetti incentivati.

Art. 5 Campi di applicazione

¹Nel limite della disponibilità del credito annuale attribuito specificatamente a questo scopo, il Comune può riconoscere un sostegno finanziario per l'attuazione di misure nei seguenti ambiti:

- a. interventi di risanamento energetico su edifici esistenti;
- b. nuove costruzioni a basso fabbisogno energetico;
- c. impianti per la produzione e/o lo stoccaggio di calore o elettricità efficienti e/o a energia rinnovabile;
- d. impianto per la raccolta di acque meteoriche;
- e. soluzioni per una mobilità efficiente e sostenibile;

I dettagli specifici di ogni singola misura di incentivazione sono descritti, oltre che nel presente regolamento anche nell'*Ordinanza Municipale per l'erogazione degli incentivi per l'efficienza energetica, l'impiego di energie rinnovabili e la mobilità sostenibile*.

Art. 6 Finanziamento

¹Il credito annuo complessivo destinato agli incentivi è di principio determinato, in sede di preventivo comunale, in relazione all'utilizzo previsto dal Fondo energie rinnovabili (FER). Quest'ultimo può essere utilizzato per il finanziamento totale o parziale degli incentivi.

²In caso di esaurimento del credito annuo previsto, le richieste pervenute vengono messe in lista di attesa. La relativa decisione di contributo viene emessa appena disponibile il credito per l'anno successivo, a condizione che sia disponibile un nuovo credito. In assenza di un nuovo credito queste non vengono prese in considerazione.

³Il Comune, in funzione dell'evoluzione delle condizioni quadro, del proprio bilancio energetico e della propria disponibilità finanziaria, si riserva la facoltà di rinunciare all'erogazione di uno o più incentivi contemplati nel presente Regolamento.

Art. 7 Versamento

Le modalità di versamento degli incentivi concessi sono fissate nella relativa ordinanza municipale.



Capitolo secondo

Procedura e condizioni di incentivazione

Art. 8 Procedura

¹La procedura per la richiesta degli incentivi è definita in modo dettagliato nell'“*Ordinanza municipale per l'erogazione degli incentivi per l'efficienza energetica, l'impiego di energie rinnovabili e la mobilità sostenibile*”.

²A complemento delle informazioni ricevute, l'autorità competente può richiedere in qualsiasi momento informazioni supplementari relative all'oggetto rispettivamente alla prestazione da incentivare.

³La priorità per l'analisi e l'evasione delle richieste di incentivo è determinata dalla data di inoltro della documentazione completa.

Art. 9 Condizioni di incentivazione

¹Gli incentivi comunali previsti dagli artt. 10 e 11 possono essere concessi soltanto se gli interventi e le opere da incentivare sono al beneficio di una licenza edilizia cresciuta in giudicato o dell'autorizzazione comunale nel caso di annuncio per gli oggetti di cui agli artt. 12, 14 e 15.

²Gli incentivi comunali previsti dagli artt. 10, 11, 12, 13, 14 e 15 possono essere concessi unicamente per abitazioni primarie localizzate sul territorio giurisdizionale del Comune.

³Eventuali incentivi di terzi devono essere apertamente dichiarati nella richiesta di incentivo.

⁴Gli incentivi possono essere concessi soltanto se gli interventi, le prestazioni e le opere da incentivare sono eseguite da ditte e/o imprese con sede in Svizzera su edifici o terreni/impianti situati entro i confini del territorio comunale; In caso di esecuzione da parte di ditte e/o imprese con sede non in Svizzera il Municipio si riserva il diritto di reclamare la restituzione del contributo versato.

⁵Se il contributo fosse stato accordato sulla base di informazioni errate, in violazione di norme giuridiche oppure in virtù di fatti inesatti o incompleti, il Municipio si riserva il diritto di reclamare la restituzione del contributo versato.

⁶L'ammontare dell'incentivo per ogni singola richiesta non può superare il 50% dei costi riconosciuti al netto di ulteriori incentivi. Fanno eccezione gli incentivi elargiti per lavori eseguiti in proprio dove l'importo massimo riconosciuto corrisponde al costo totale del materiale.

⁷Misure incentivate, divenute obbligatorie a norma di legge, decadono con l'entrata in vigore della relativa regolamentazione legislativa.

Capitolo terzo

Incentivi in favore dell'efficienza energetica e delle energie rinnovabili negli edifici

Art. 10 Risanamenti energetici di edifici esistenti finanziati dal Cantone nell'ambito del Risanamento Base e degli Edifici certificati.

¹Possono beneficiare dell'incentivo coloro che realizzano risanamenti energetici su edifici esistenti.



Servizi amministrativi
CH-6808 Torricella
Telefono 091 935 75 10
www.torricella-taverne.ch

²L'incentivo è concesso unicamente per interventi di risanamento su edifici che beneficiano dei finanziamenti dal Cantone nell'ambito del Risanamento Base e degli Edifici certificati.

³L'importo concesso, definito nella rispettiva ordinanza municipale, si situa tra il 30% e il 50% del finanziamento erogato dal Decreto esecutivo cantonale ritenuto un importo massimo di fr. 5'000.00 per edificio. Non sono concessi incentivi per interventi su abitazioni secondarie.

⁴Le richieste di incentivo devono essere inoltrate a conclusione dei lavori e al più tardi entro sei mesi dalla ricezione della conferma di versamento dell'incentivo cantonale emanato dall'ente competente.

Art. 11 Sostituzione di un impianto di riscaldamento - pompe di calore o impianti legna/pellets e sostituzione di una pompa di calore vetusta

¹Possono beneficiare dell'incentivo coloro che realizzano interventi su edifici esistenti localizzati sul territorio giurisdizionale del Comune di Torricella-Taverne. Non sono concessi incentivi per interventi su abitazioni secondarie.

²Possono beneficiare dell'incentivo coloro che sostituiscono con una pompa di calore, con stufe a pellet a carica manuale o impianti a pellets automatizzati, impianti di riscaldamento elettrici diretti o alimentati con olio combustibile a uso principale in edifici residenziali esistenti sul territorio giurisdizionale di Torricella-Taverne.

³L'importo concesso ammonta da un minimo del 30% sino a un massimo del 50% del finanziamento erogato dal decreto esecutivo cantonale ritenuto un massimo di fr. 2'000.00 per quanto riguarda la sostituzione con un impianto a pompa di calore, e di fr. 2'000.00 + fr. 100.00/kW ritenuto un massimo di fr. 3'000.00 complessivo per quanto riguarda la sostituzione con un impianto a pellets. Il rendimento minimo richiesto dagli impianti a legna o pellets è dell'85%.

⁴L'incentivo è concesso unicamente per impianti che beneficiano dell'incentivo cantonale per la "Conversione da impianti di riscaldamento elettrici diretti o alimentati a combustibili fossili" (olio combustibile o gas).

⁵Considerati i requisiti per l'ottenimento dell'incentivo cantonale, il Comune può accordare un incentivo supplementare pari al 50 % dello stesso in caso di sostituzione di una pompa di calore vetusta.

⁶Le richieste di incentivo devono essere inoltrate a conclusione dei lavori e al più tardi entro sei mesi dalla ricezione della conferma di versamento dell'incentivo cantonale emanato dall'ente competente.

Art. 12 Installazione di impianti fotovoltaici

¹Possono beneficiare dell'incentivo (contributo unico) coloro che realizzano nuovi impianti solari fotovoltaici su edifici nuovi o esistenti. Non sono concessi incentivi per interventi su abitazioni secondarie.

²L'incentivo è concesso per impianti che beneficiano del contributo unico cantonale.

Fanno stato le condizioni e i criteri definiti negli artt. 20 e 25 del Regolamento del Fondo Energie Rinnovabili del 29 aprile 2014 (RFER).

³L'importo concesso, definito nella rispettiva ordinanza municipale, si situa tra il 20% e il 50% del finanziamento erogato dal Fondo Energie Rinnovabili, ritenuto un massimo di fr. 1'000.00.

⁴Le richieste di incentivo devono essere inoltrate a conclusione dei lavori e al più tardi entro sei mesi dalla ricezione della decisione finale dell'incentivo cantonale emanato dall'ente competente.



Servizi amministrativi
CH-6808 Torricella
Telefono 091 935 75 10
www.torricella-taverne.ch

Art. 13 Installazione di impianti solari termici

¹Possono beneficiare dell'incentivo coloro che realizzano nuovi impianti solari termici su edifici esistenti.

²L'incentivo è concesso per impianti che beneficiano degli incentivi cantonali.

³L'importo concesso, definito nella rispettiva ordinanza municipale, si situa tra il 30% e il 50% del finanziamento erogato dal Decreto esecutivo cantonale ritenuto un massimo di fr. 1'000.00.

⁴Le richieste di incentivo devono essere inoltrate a conclusione dei lavori e al più tardi entro sei mesi dalla ricezione della conferma di versamento dell'incentivo cantonale emanato dall'ente competente.

Art. 14 Impianti di raccolta e riutilizzo di acque meteoriche

¹Possono beneficiare dell'incentivo coloro che installano vasche di raccolta e di accumulo acque meteoriche volte al riutilizzo delle stesse quale acqua non potabile all'interno e all'esterno delle abitazioni (ad esempio per i servizi igienici o per l'irrigazione).

²Ogni tipologia di incentivo è riconosciuta una sola volta per oggetto.

³L'importo concesso, definito nella rispettiva ordinanza municipale, si situa tra il 10% e il 30% costi di investimento necessari alla realizzazione, ritenuto un massimo tra fr. 800.00 e fr. 1'500.00.

⁴Le richieste di incentivo devono essere inoltrate a conclusione dei lavori e al più tardi entro sei mesi dalla comunicazione di fine lavori al Comune.

Capitolo quarto

Incentivi in favore di una mobilità efficiente e sostenibile

Art. 15 Trasporto pubblico (privati)

¹Hanno diritto al sussidio i giovani domiciliati nel Comune di Torricella-Taverne fino al compimento dei 25 anni, che frequentano una scuola o che seguono una formazione professionale. Fa stato il domicilio alla data di inizio della validità dell'abbonamento. Sono esclusi dal sussidio gli allievi della scuola dell'obbligo per i quali il Comune versa già un contributo al Cantone. Sono escluse dal beneficio del sussidio le famiglie a carico della pubblica assistenza o di altre istituzioni nella misura in cui detti enti garantiscono l'assunzione degli oneri previsti dal Regolamento. Hanno diritto al sussidio le persone in età AVS.

²Sono sussidiati gli abbonamenti personali emessi da FFS, Autopostale Ticino e Moesano (ATM), da ARL SA (ARL), Trasporti Pubblici Luganesi SA (TPL), dalla Ferrovia Lugano Ponte Tresa (FLP) e dalla Comunità Tariffale Arcobaleno.

³Non sono incentivati gli abbonamenti per attrezzature (biciclette, ecc.).

⁴L'importo concesso, definito nella rispettiva ordinanza municipale si situa negli intervalli e categorie seguenti:

- a) abbonamento in generale dal 10% al 50% del costo effettivo (per anno civile).
minimo CHF 40.00 – massimo CHF 600.00



Servizi amministrativi
CH-6808 Torricella
Telefono 091 935 75 10
www.torricella-taverne.ch

- b) abbonamento in generale dal 10% al 50% del costo netto a carico del richiedente in caso di altri sussidi (per anno civile).
minimo CHF 40.00 – massimo CHF 600.00
- c) abbonamento annuale FFS.
minimo CHF 200.00 – massimo CHF 1'000.00
- d) abbonamento giovani serale.
minimo CHF 40.00 – massimo CHF 300.00

⁵Verranno sussidiati unicamente i titoli di trasporto corrispondenti alla 2° classe. Quelli di 1° classe beneficeranno del sussidio sulla base del costo corrispondente al costo di 2° classe.

⁶Il sussidio è riconosciuto solo per le zone che servono effettivamente al giovane per recarsi da casa alla sede della scuola e/o alla sede del datore di lavoro.

⁷Il diritto al sussidio deve essere fatto valere dall'interessato compilando l'apposito modulo disponibile presso la Cancelleria, sul sito internet del Comune www.torricella-taverne.ch e sulla APP Torricella-Taverne. Per i minorenni la richiesta deve essere firmata da uno dei genitori. Alla stessa va allegata la documentazione indicata sul formulario.

⁸Il diritto al sussidio decade se la persona non si annuncia alla Cancelleria entro sei mesi dalla data di acquisto dell'abbonamento.

⁹In caso di trasferimento di domicilio successivo al versamento del contributo il Municipio si riserva la possibilità di richiedere il rimborso pro-rata temporis.

Art. 16 Biciclette elettriche

¹Possono beneficiare dell'incentivo per le biciclette elettriche:

- i domiciliati e i dimoranti (permesso B) nel Comune di Torricella-Taverne a partire da 14 anni compiuti;

²L'incentivo è concesso unicamente se sono rispettate le seguenti condizioni:

- a) la bicicletta deve essere nuova e acquistata in Svizzera;
- b) il fabbricante deve offrire una garanzia almeno di 2 anni e un punto di assistenza tecnica nel Canton Ticino;
- c) sono escluse dal presente regolamento le biciclette per bambini con età inferiore ai 14 anni;
- d) al richiedente è richiesta la documentazione (fattura a suo nome, ecc.) che attesti l'acquisto a titolo personale.

³L'importo concesso, definito nella rispettiva ordinanza municipale, si situa tra il 10% e il 20% del costo (IVA inclusa), ritenuto un massimo tra fr. 300.00 e fr. 500.00, per le biciclette elettriche secondo l'art. 18 lett. a e lett. b dell'Ordinanza federale concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV);

⁴Il diritto all'incentivo comunale è limitato a:

- 1 bicicletta ogni 5 anni per le persone fisiche.



Servizi amministrativi
CH-6808 Torricella
Telefono 091 935 75 10
www.torricella-taverne.ch

⁵Il beneficiario non può rivendere la bicicletta rispettivamente il ciclomotore elettrico entro i primi 3 anni dall'acquisto. In caso contrario o per cambiamento di domicilio all'infuori del Comune, dovrà rimborsare al Comune l'incentivo ottenuto secondo i seguenti criteri:

- vendita o cambiamento di domicilio entro il primo anno: restituzione completa dell'incentivo;
- vendita o cambiamento di domicilio tra il primo e il secondo anno: restituzione di 2/3 dell'incentivo;
- vendita o cambiamento di domicilio tra il secondo e il terzo anno: restituzione di 1/3 dell'incentivo.

⁶Le richieste di incentivo devono essere inoltrate al più tardi entro tre mesi dalla data di acquisto. In caso di richiesta tardiva o di mancata produzione del giustificativo, la richiesta viene respinta.

Art. 17 Autoveicoli o motoveicoli elettrici

¹Possono beneficiare dell'incentivo comunale:

- le persone fisiche domiciliate o dimoranti (permesso B) nel Comune;

²L'incentivo è concesso unicamente se sono rispettate le seguenti condizioni:

- il nominativo del detentore del veicolo elettrico deve corrispondere al richiedente;
- il veicolo elettrico deve essere nuovo ed essere acquistato tramite un rivenditore ubicato in Canton Ticino;
- il fabbricante del veicolo elettrico deve offrire una garanzia di almeno 2 anni ed un punto di assistenza tecnica in Canton Ticino.

³Sono esclusi motoveicoli, quadricicli o tricicli aventi velocità massima per la loro costruzione inferiore a 45 km/h.

⁴L'incentivo concesso, definito nella relativa ordinanza municipale, si situa tra il 50% e il 100% del finanziamento erogato dal Decreto esecutivo cantonale ritenuto un massimo di fr. 1'000.00.

⁵Ogni beneficiario ha diritto ad un unico contributo per l'acquisto di un veicolo nuovo, una volta ogni 4 anni.

⁶Il beneficiario non può rivendere o cedere il veicolo elettrico o cedere il leasing entro i primi 4 anni dall'acquisto, in caso contrario o per cambiamento di domicilio all'infuori del Comune, dovrà rimborsare al Comune l'incentivo ottenuto secondo i seguenti criteri:

- vendita o cambiamento di domicilio entro il primo anno: restituzione completa dell'incentivo;
- vendita o cambiamento di domicilio tra il primo e il secondo anno: restituzione di 2/3 dell'incentivo;
- vendita o cambiamento di domicilio tra il terzo e il quarto anno: restituzione di 1/3 dell'incentivo.

Art. 18 Installazione di stazioni di ricarica domestiche per auto elettriche

¹Sono concessi incentivi per l'installazione di stazioni di ricarica domestiche (conformi al modo 2, modo 3 o modo 4, secondo il quaderno tecnico SIA 2060) per la ricarica di veicolo elettrici con potenza nominale minima di 3,7 kW. Possono beneficiare dell'incentivo le installazioni in edifici nuovi o esistenti localizzati sul territorio giurisdizionale del Comune di Torricella-Taverne. Non sono concessi incentivi per installazioni in abitazioni secondarie.



Servizi amministrativi
CH-6808 Torricella
Telefono 091 935 75 10
www.torricella-taverne.ch

³L'allacciamento alla rete elettrica deve essere eseguito a regola d'arte da un installatore elettricista autorizzato e notificato al gestore di rete.

²L'importo forfettario per stazione, definito nella relativa ordinanza municipale, si situa tra il 50% e il 100% del finanziamento erogato dal Decreto esecutivo cantonale ritenuto un massimo di fr. 500.

Capitolo quinto

Altri incentivi

Art. 19 Benzina alchilata

¹Possono beneficiare dell'incentivo per l'acquisto di benzina alchilata le persone fisiche domiciliate o dimoranti (permesso C e B, esclusi permessi B/formazione);

²L'importo concesso può variare dal 10 % al 50 % del costo della benzina alchilata per un quantitativo massimo finanziabile di 20 litri annui per nucleo familiare.

Capitolo sesto

Disposizioni finali

Art. 20 Rimedi giuridici

¹Nel caso di delega decisionale ad un Servizio dell'amministrazione, contro le decisioni di quest'ultimo è data facoltà di reclamo al Municipio entro 15 giorni dalla notifica della decisione.

²Contro le decisioni del Municipio è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro 30 giorni dall'intimazione.

Art. 21 Sospensione o annullamento degli incentivi

¹Il Comune, in funzione dell'evoluzione delle condizioni quadro, del proprio bilancio energetico e della propria disponibilità finanziaria, si riserva la facoltà di rinunciare all'erogazione di uno o più incentivi contemplati nel presente regolamento.

²Il Municipio può decidere di non erogare gli incentivi per interventi e misure che godono già di altri contributi rispettivamente altre forme di agevolazione nell'ambito di singole azioni e campagne attuate su iniziativa comunale, cantonale o federale.

³Gli incentivi potranno comunque essere erogati, in forma eccezionale (ad es. impianti fotovoltaici), anche su impianti resi obbligatori a norma di legge e anche nel caso in cui tali misure siano entrate in vigore successivamente all'approvazione del presente regolamento.

⁴In caso di esaurimento del credito annuo previsto, l'erogazione dell'incentivo viene sospesa.

Art. 22 Riscossione indebita

¹Gli incentivi indebitamente riscossi devono essere restituiti spontaneamente dai beneficiari.



Servizi amministrativi
CH-6808 Torricella
Telefono 091 935 75 10
www.torricella-taverne.ch

²Ogni abuso rilevato nell'ambito dell'assegnazione dell'incentivo determina, oltre all'immediata restituzione di quanto indebitamente acquisito, il decadimento del diritto per i cinque anni seguenti. Rimane riservata l'azione penale e il prelievo delle spese amministrative.

Art. 23 Diritto di compensazione

Gli incentivi potranno essere trattenuti a parziale o a totale compensazione delle imposte e delle tasse comunali, qualora gli aventi diritto fossero in mora con il pagamento delle stesse.

Art. 24 Disposizioni abrogative

Con l'entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il Regolamento comunale concernente il sussidio abbonamenti per i mezzi di trasporto pubblici del 31 marzo 2015, il Regolamento comunale concernente il contributo finanziario acquisto biciclette elettriche del 31 marzo 2015 ed è abrogata ogni altra disposizione comunale contraria o incompatibile.

Art. 25 Diritto sussidiario

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si applicano le disposizioni delle Leggi e regolamenti vigenti applicabili alla fattispecie.

Art. 26 Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore il 01 gennaio 2024 previa ratifica della Sezione enti locali (SEL).

PER IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Presidente:

Il Segretario:

Mario Di Marco

Thierry Ronchetti

Approvato dal Municipio con risoluzione Municipale N° 61/2024 del 22.01.2024

Approvato dal Consiglio comunale il 25.03.2024

Approvato dal Dipartimento delle Istituzioni, Sezione Enti Locali, con risoluzione no. 006483